

MODELLO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

Statuto dell'Associazione non riconosciuta "Associazione Culturale Musicale Symphonia - Ente del Terzo settore"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

- 1.1 L'Associazione denominata "Associazione Culturale Musicale Symphonia - ETS", con possibilità di utilizzo dell'acronimo "A.Mu.S. ETS" (d'ora in avanti denominata "Associazione").
- 1.2 L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Gorgonzola e la sua durata è illimitata.
- 1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può altresì aprire sedi locali in Italia e all'estero.
- 1.4 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117 ,dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Finalità)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla diffusione della cultura teatrale, cinematografica, letteraria, musicale e in genere tutte le discipline delle arti dello spettacolo.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nello Statuto, l'Associazione promuove attività didattiche articolate su vari livelli.

Organizzare saggi, concerti, spettacoli teatrali, rassegne musicali e teatrali.

Organizzare conferenze, seminari, convegni riguardanti il settore della cultura musicale con particolare riferimento all'ambito didattico.

Formazione di gruppi corali e strumentali di vario genere e promozione della relativa attività concertistica.

Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Art. 3
(Attività di interesse generale)

3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

3.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di erogazione di servizi e beni

3.3 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- corsi di formazione musicale generale e strumentale per bambini e ragazzi in età prescolare e scolare;
- corsi amatoriali per adulti;
- corsi mirati al raggiungimento degli standard di livello per l'ammissione alle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori di musica) e il proseguimento degli studi in ambito accademico;
- corsi di teatro, danza e musicoterapia;
- interventi presso le istituzioni del territorio mirati alla diffusione della cultura musicale, in particolare:
 - progetti da realizzare nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie;
 - corsi di formazione musicale per insegnanti;
 - attività di promozione dei corsi attivati in sede da svolgersi presso le scuole del territorio.

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 4
(Associati)

4.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul

presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.

4.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

Prevedere diverse categorie di soci: Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori

4.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

4.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 6

(Diritti e doveri dei soci)

6.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

6.2 La quota sociale e annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve

essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

6.3 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

6.4 Ciascun socio ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- di recedere in qualsiasi momento;

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6.5 Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

(Recesso ed esclusione dell'associato)

7.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato;
- scioglimento;

7.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla restituzione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 8
(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 9
(Assemblea degli Associati)

9.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo composto da n. 3 elementi; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
Nomina l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, laddove previsto dal Cts;
- approva il bilancio di esercizio redatto nelle modalità previste dall'art 13 e relativi decreti attuativi e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

9.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso nella bacheca dell'associazione, mediante lettera o altro strumento di comunicazione e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 15 giorni prima della data

fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea e li trascrive nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

9.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

9.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

9.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

9.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la delibera è valida in presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

9.9 Per deliberare lo scioglimento, trasformazioni, fusioni e scissioni dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre le medesime condizioni dell'art. 9.8

9.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

9.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo e/o modalità indicate nell'avviso di convocazione Il Presidente deve verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10
(Consiglio direttivo)

10.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

10.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

10.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, specificamente fissato dall'assemblea nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere

10.5 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.

10.6 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.

10.7 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato è data facoltà all'Associazione di prevedere che subentrino i primi non eletti, in caso contrario, dovrà essere l'Assemblea a designare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

10.8 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 2 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante affissione nella bacheca, lettera o altro strumento di comunicazione, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 30 giorni prima della riunione, ridotti a 5 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

10.9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione

10.10 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo e/o modalità indicate nell'avviso di convocazione.. La modalità prescelta deve consentire Il Presidente deve verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

10.11 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 11 *(Il Presidente)*

11.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

11.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età

Art. 12 *(Organo di controllo)*

12.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

12.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

12.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

12.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 13

(Revisione legale dei conti)

13.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

13.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14
(Patrimonio)

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

14.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15
(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

15.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno oppure con inizio il primo settembre e termine il trentuno agosto di ogni anno.

15.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

15.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.